



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Provincia di Bari)

Ordinanza nr. **13** del 07 Marzo 2013

OGGETTO: Limitazioni alla vendita e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano, a fini di svago, gli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali e notturne;
- che a tale scopo, questa Amministrazione ha adottato negli anni passati ordinanze che sintetizzano e raggruppano le norme nazionali in materia di prevenzione dell'abuso di alcol;
- che dette ordinanze, come accade in altre realtà nazionali, scaturirono anche dall'osservazione del fatto che in alcune zone, soprattutto centrali della città, l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano nelle piazze e nelle vie cittadine nelle ore notturne, è causa inevitabile di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati spesso dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi;
- che malgrado l'adozione delle predette ordinanze, continuano a presentarsi situazioni caratterizzate da episodi di aggressività in danno dei residenti, danneggiamento dell'arredo urbano (quali ad esempio: rottura di panchine, imbrattamento dei muri pubblici e privati con scritte e graffiti, ecc), schiamazzi o comunque azioni di disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone;
- che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di alimenti e bevande, sia integri che in frantumi, di rifiuti ed altro oggetti che possono creare pericolo ai cittadini che si trovano a fruire degli spazi pubblici, oltre a pregiudicare il decoro di tali luoghi pubblici;

Rilevato che pervengono segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno a seguito delle quali sono spesso chiamate ad intervenire la Polizia Locale e le Forze di Polizia di Stato e dei Carabinieri;

Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati ed attività similari, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto, sono consumate sul suolo pubblico e che successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Ritenuto necessario svolgere efficacemente una campagna di informazione sui rischi dell'abuso dell'alcool nonché una azione di prevenzione e dissuasione più incisiva sia nei confronti dei consumatori, sia nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali di vendita, evidenziando soprattutto come la normativa vigente *non consenta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16.*

Considerato che tutte le situazioni urbane di degrado ed incuria favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza dei cittadini abitanti e turisti e quindi ragioni di pubblico interesse inducono ad adottare tale provvedimento, allo scopo di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Visto :

- la Legge 21 novembre 1981, n.689;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23.05.2008, n.92 convertito con legge 24.07.08, n.125, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza con particolare riguardo alla materia della sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministro degli Interni del 05.08.2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. 125/2008 (art. 2 lett. b) ed e) (*il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici*);
- la legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) come modificata dall'art. 34 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- la legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
- l'art. 7 bis del T.U.EE.LL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
- Il vigente Statuto Comunale;

Fatto salvo quanto disposto dal Codice penale e dalle altre norme in materia ;

ORDINA

In tutto il territorio cittadino:

1. dalle ore 23,00 fino alle ore 6 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari.
E' altresì vietata, a qualsiasi ora, la consumazione, su aree pubbliche o private di uso pubblico, delle suddette bevande ad eccezione della consumazione su superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza dei locali di somministrazione;
2. i titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o pecuniarie previste da leggi, le violazioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo le fattispecie appresso specificate:
 - ▶ la violazione relativa al punto 1: € 50,00 per il consumatore - trasgressore e per il commerciante trasgressore (art. 7 bis del T.U.EE.LL).
In caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata.
 - ▶ la violazione relativa al punto 2: € 500,00 (art. 7 bis del T.U.EE.LL)

All'atto della contestazione di cui al punto 1, secondo capoverso, i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza a seguito di specifico invito a provvedere da parte del personale di vigilanza, verrà punito ai sensi dell'art. 650 del C.P.. In tal caso all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà l'Amministrazione Comunale, con spese a carico del trasgressore.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.81, n. 689, è il Sindaco.

4. Revocare tutte le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente.

Dispone altresì che :

- dell'esecuzione della presente ordinanza sia incaricato il Comando di Polizia Locale per tutti gli aspetti derivanti dalla stessa, compresa la campagna d'informazione sui rischi dell'abuso dell'alcol e la campagna di prevenzione attraverso l'utilizzo dell'etilometro;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia;
- venga inviata agli organi di polizia e di vigilanza urbana presenti sul territorio, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- Presidente della Repubblica, in via alternativa, e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale addì 07 Marzo 2013

IL SINDACO
Alessandro Valente

